



Antigone, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale

nella persona del suo Presidente Patrizio Gonnella, si onora di presentare, ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la propria opinione sulla questione di legittimità costituzionale, iscritta al n. 100 del Registro delle ordinanze, sollevata dalla Corte di cassazione ed avente ad oggetto gli artt. 4-bis e 58-ter della legge sull'Ordinamento penitenziario e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

Presentazione

Nata nel 1991, l'associazione Antigone si occupa della promozione dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario attraverso il monitoraggio sistematico delle condizioni di detenzione in Italia (i componenti dell'Osservatorio sulle carceri di Antigone sono autorizzati dal 1998 a visitare tutti gli istituti di pena), la pubblicazione di rapporti annuali sulle carceri, la predisposizione di sportelli di informazione legale gratuita in carcere, ricerche e studi sul modello di legalità penale e processuale del nostro Paese, l'informazione e la sensibilizzazione culturale sul tema di una pena costituzionalmente orientata, il contenzioso strategico. Già nel 1992 Antigone si è impegnata nella campagna "Mai dire mai" per l'abolizione dell'ergastolo.

Riteniamo perciò di essere una formazione sociale, senza scopo di lucro, portatrice di interessi collettivi e diffusi attinenti alla questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione.

Con la presente opinione, lungi dal voler illustrare argomenti che la Corte conosce benissimo, quali la sua stessa giurisprudenza o quella della Corte Europea, cercheremo di portare elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso.

La realtà dell'ergastolo oggi in Italia

A partire dalla fine del 2015, momento in cui è cessato l'effetto delle misure prese per far fronte alla condanna della Corte di Strasburgo con la sentenza Torreggiani, la popolazione detenuta è cresciuta



Antigone Onlus

costantemente, in totale assenza di una parallela crescita della criminalità e in presenza di un calo degli ingressi in carcere.

Ciò si spiega - almeno in parte - con la tendenza a comminare pene più lunghe rispetto al passato, iniziata già negli anni precedenti. Se guardiamo ad un arco di tempo ampio vediamo che al 31 dicembre 2005 le persone detenute cui era stata inflitta una pena superiore ai 10 anni di carcere erano il 23,3% dei detenuti con una condanna definitiva. Alla fine del 2019 tale percentuale saliva fino al 26,9%.

Per quanto riguarda i soli ergastolani, nello stesso arco di tempo, la percentuale, rispetto al totale dei detenuti condannati, è salita dal 3,3% al 4,3%. In numero assoluto, nel 2003 gli ergastolani avevano superato di poco il migliaio di unità, arrivando a 1.068, nel 2004 erano 1.161, nel 2009 1.224, nel 2014 1.604 e nel 2019 ben 1.802. Numeri destinati in breve tempo a salire. La recente riforma del rito abbreviato introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, esclude infatti per i reati commessi dalla data della sua entrata in vigore (20 aprile 2019) l'applicabilità della riduzione di pena prevista da tale rito ai delitti puniti con l'ergastolo (art. 438 co. 1 bis c.p.p.). Essa avrà quindi come inevitabile conseguenza che in un rilevante numero di casi in cui la disciplina previgente rendeva applicabile la reclusione nella misura di trent'anni si applicherà ora la pena perpetua.

La crescita del numero di detenuti condannati alla pena dell'ergastolo è costante, pur se nello stesso tempo la linea tendenziale della criminalità in Italia indica una progressiva riduzione nel numero dei reati, a partire dal delitto di omicidio, uno dei pochi crimini che comunque non sfugge alle statistiche. Nel 1984 il tasso di omicidi in Italia era pari a 1,7 ogni 100.000 abitanti. Una cifra rimasta stabile nel 1996 e crollata nel 2019 a 0,5. Dunque, mentre il tasso di omicidi è diminuito di oltre tre volte, le condanne alla pena perpetua sono aumentate in modo assai rilevante.

I cosiddetti ergastolani ostativi sono oggi circa il 70% del totale degli ergastolani. Si tratta di numeri non troppo oscillanti nel tempo. Una percentuale analoga, se applicata al numero di ergastolani presenti nelle carceri italiane al momento dell'entrata in vigore dell'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, avrebbe interessato meno di 300 persone. Oggi parliamo invece di oltre 1.250 detenuti che stanno scontando una pena che – salve le ipotesi di cui all'art. 58-ter OP - non presenta possibilità di reintegrazione sociale, ponendosi così al di fuori del dettato di cui all'art. 27 della Costituzione.

La portata quantitativa del fenomeno è senz'altro di molto superiore a quel che il Legislatore aveva di fronte agli occhi nel 1991. L'ergastolo non è sicuramente una pena in disuso né di marginale applicazione.

L'ergastolo ostativo come problema strutturale

La questione sollevata dalla ordinanza della Corte di cassazione si pone – e non poteva essere altrimenti – sulla scia della sentenza Viola c. Italia della Corte europea e della sentenza n. 253 del 2018 della Corte costituzionale. Su entrambe le pronunce si è rapidamente formata una vastissima dottrina.

Volendo mantenere l'impegno di non tediare la Corte con considerazioni e citazioni superflue, ci permettiamo solo due osservazioni sulla sentenza della Corte europea e sui suoi effetti nell'ordinamento interno.



Antigone Onlus

- a) Il problema evidenziato dai giudici europei è stato qualificato come “strutturale”, investendo esso un gran numero di ricorsi che erano già pendenti ed altri che ragionevolmente sono stati iscritti dopo la decisione Viola. Il nostro Paese ha già dovuto risolvere problemi strutturali in tema di esecuzione delle pene dopo la decisione Torreggiani; pur se la Corte di Strasburgo ha invitato il Legislatore nazionale ad intervenire preferibilmente con una riforma (§ 143), ci sembra che la pronuncia debba necessariamente richiedere un intervento di tutti gli organi istituzionali, ciascuno nella competenza che gli è propria.
- b) La sentenza Viola non ha deciso un singolo caso di violazione e non è stata un fulmine a ciel sereno: essa si è inserita perfettamente in una lunga serie di pronunce analoghe, riguardanti diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, tutte ampiamente citate nella motivazione. Si tratta dunque di una giurisprudenza consolidata, come tale meritevole di considerazione in questa sede ai sensi dell'art. 117 Cost.

L'obbligo di collaborazione utile come strumento – improprio – di prevenzione generale

Il Governo italiano, davanti alla Corte di Strasburgo, ha sostenuto con lodevole chiarezza che la disciplina vigente ha lo scopo (§ 103 della motivazione) di chiedere ai condannati la dimostrazione tangibile della loro “dissociazione” dall'ambiente criminale e dell'esito positivo del percorso di risocializzazione, attraverso una collaborazione utile con la giustizia volta alla “disintegrazione” dell'associazione mafiosa e al ripristino della legalità. Il Legislatore ha espressamente privilegiato le finalità di prevenzione generale e di protezione della collettività, chiedendo ai condannati per i delitti in questione di dare prova di collaborazione con le autorità, uno strumento considerato fondamentale nella lotta contro il fenomeno mafioso.

Crediamo che tale dichiarato privilegio delle generali ragioni della sicurezza contro quelle della dignità dei condannati non sia costituzionalmente sostenibile.

Anzitutto esso non sembra conforme allo stesso sistema dei diritti e delle garanzie nel processo penale. Secondo l'articolo 274, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale nel testo novellato dall'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332, in sede di emissione delle misure cautelari le situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova “non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti”.

Si tratta di una disposizione che esprime un principio di civiltà, ora divenuto patrimonio comune dell'Unione europea fissato dalla direttiva (UE) del 9 marzo 2016 n. 343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un principio che ha trovato da tempo una rigorosa applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione: in particolare la sentenza Cassazione penale sez. II - 27/03/1996, n. 1428, in dichiarata continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla novella del 1995, ha affermato che “dall'esercizio della facoltà di non rispondere all'interrogatorio e, comunque, di non collaborare con gli organi inquirenti e con l'autorità giudiziaria non [può] discendere alcuna conseguenza negativa per l'indagato: ed infatti, dovendo stabilire, nel disciplinare concretamente l'istituto dell'interrogatorio, se debba prevalere l'interesse pubblico alla repressione dei reati ed alla scoperta del colpevole, ovvero il rispetto della dignità dell'uomo e dell'inviolabilità della sua psiche,



Antigone Onlus

il nostro Legislatore - come si desume dal complesso delle norme processuali penali che regolano tale materia e dallo stesso sistema costituzionale - si è chiaramente ispirato alla rigorosa osservanza del principio di civiltà giuridica secondo cui *nemo tenetur prodere se ipsum*, e non a regole diverse, dalle quali potrebbe forse conseguire un processo giusto quanto ai risultati, ma sicuramente iniquo rispetto ai mezzi adoperati”. Esattamente negli stessi termini si vedano le successive: sez. VI, 8 gennaio 2007, n. 14120, sez. VI, 24 settembre 2008, n. 38139 e sez. V, 6 luglio 2018, n. 39523. Se tale principio determina, secondo il giudice di legittimità, una chiara gerarchia tra l'interesse pubblico alla repressione dei reati ed il rispetto della dignità dell'uomo e della inviolabilità della sua psiche ai fini della emissione di una misura cautelare, appare scarsamente giustificabile un rapporto gerarchico inverso in sede di esecuzione della pena, così come stabilito dalle disposizioni della cui legittimità oggi dubita la Corte di cassazione.

Invero, l'obbligo di collaborazione in sede esecutiva mediante il rafforzamento del trattamento punitivo sino ad un effettivo “fine pena mai” prospettato in vista dell'ottenimento di fini esclusivamente processuali e senza escludere l'auto-incriminazione sembra porsi in radicale contrasto col principio poc'anzi citato.

La collaborazione, della cui utilità nessuno discute, dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale si ottengono vantaggi processuali, sia nella determinazione della pena irrogata sia nella sua esecuzione: ma il far discendere dalla mancata collaborazione un trattamento deteriore (addirittura l'immutabilità della pena perpetua) appare inaccettabile.

Occorre dunque, secondo la nostra opinione, riportare l'esecuzione dell'ergastolo nell'alveo della esecuzione della pena fissato dall'art. 27 Cost., escludendo dalla stessa ogni finalità di prevenzione generale, salvo ovviamente la verifica, che andrà comunque eseguita con il dovuto rigore, che i legami con la criminalità organizzata siano effettivamente recisi e che il programma di risocializzazione venga correttamente seguito.

Gli effetti di una pena senza speranza sul sistema carcerario in generale

Se ovviamente il tema di una pena non inumana è rilevante anche a fronte di un singolo caso, diventa improcrastinabile affrontarlo, per una democrazia avanzata, quando esso acquista una valenza di sistema. La mancata possibilità di accesso alla liberazione condizionale per un numero cospicuo di persone - e quindi la configurazione di una pena senza alcuna speranza - non può dipendere da fattori automatici quali la mera certificazione di una collaborazione con la giustizia, che non tengano conto caso per caso delle molteplici e differenti cause che possono spingere la persona a non collaborare.

Il sig. Marcello Viola, ricorrente nel caso deciso dalla Corte Europea, detenuto ancora oggi senza mai aver avuto accesso a permessi premio, ha più volte preso contatto con Antigone, offrendo la propria disponibilità a mettersi al servizio di altre persone detenute bisognose di assistenza, mostrando così una sensibilità al contesto sociale dal quale molti anni fa si è allontanato con la commissione del reato.

Il detenuto senza speranza rischia inoltre di inquinare l'ambiente carcerario proprio in quella direzione, portata alle estreme conseguenze, che lo spirito della legge Gozzini voleva marginalizzare. Senza alcuna prospettiva di una nuova vita possibile il detenuto rischia di perdere ogni interesse nell'intraprendere un percorso interiore ed esteriore di rispetto per la convivenza e la cosa comune.




Antigone Onlus

Così scriveva Altiero Spinelli in “Bisogna aver visto” (numero monografico “Bisogna aver visto”, 1949, della Rivista “Il Ponte”, diretta da Piero Calamandrei, ripubblicato nel 2019 a cura di Patrizio Gonnella e Dario Ippolito, Edizioni dell’asino), raccontando la sua esperienza di prigionia durante il fascismo: “Una delle più impressionanti esperienze che ho fatto in carcere è quella degli ergastolani. Chi è condannato a tempo, può essere vecchio, ma ha sempre la speranza di uscire un giorno dal carcere. È questo un piccolo faro che non influisce molto sulla vita quotidiana, ma che pur sempre è acceso e fa pensare alla vita in un altro mondo. Chi è condannato a vita non può contare più i giorni che gli mancano per la liberazione. Egli può contare solo sulla grazia, che gli verrà forse data un giorno, se avrà tenuto buona condotta. L’ergastolano è di conseguenza il detenuto di cui i reclusi più diffidano perché è quasi regolarmente una spia della direzione, un servitore abietto dei guardiani. Egli dovrebbe portare una matricola scritta in stoffa nera, ma, per poco che si rilassi la severità della regola carceraria, se la toglie e la sostituisce con la matricola su stoffa bianca o verde dei condannati a tempo. Ciò non serve a molto, perché l’ergastolano si riconosce senza difficoltà per occhio smorto non ravvivato da altre speranze fuorché quelle fondate sull’abiezione”.

La cancellazione della speranza dalla vita umana si pone in forte contrasto con la dignità dell’uomo e l’umanità della pena. È senz’altro questa una delle ispirazioni che hanno portato Papa Francesco ad abolire, all’art. 31 della legge n. IX dell’11 luglio 2013, la pena dell’ergastolo dal codice penale del Vaticano. L’anno successivo, rivolgendosi a una delegazione internazionale di penalisti, Bergoglio ha affermato che “tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono [...] chiamati oggi a lottare [...] per l’abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme [...]. E questo, io lo collego con l’ergastolo. Da poco tempo, nel codice penale del Vaticano, non c’è più l’ergastolo. L’ergastolo è una pena di morte nascosta”.

Siamo certi che la Corte costituzionale, che di recente sul tema complesso della pena ha mostrato particolare attenzione con le sue pronunce e con la “rivoluzione culturale” realizzata con la visita dei giudici in numerose carceri italiane, saprà esaminare la questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione ponendo al centro della sua valutazione quei principi di dignità della persona, anche se condannata per reati gravissimi, che sono al centro della nostra Costituzione.

Roma, 01/09/2020

Patrizio Gonnella




Antigone Onlus